



# Decreto federale concernente l'adeguamento del credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria

*Disegno*

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 11 della legge federale del 20 marzo 2009<sup>2</sup> sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF);

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 2023<sup>3</sup>,

*decreta:*

## Art. 1

<sup>1</sup> La riduzione a 4810 milioni di franchi del credito complessivo di 5400 milioni di franchi stanziato mediante il decreto federale del 17 dicembre 2008<sup>4</sup> concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (prezzi e stato del progetto 2005, senza rincaro né imposta sul valore aggiunto) è approvata.

<sup>2</sup> Il credito complessivo è suddiviso fra i seguenti crediti d'impegno:

	Investimenti in mio. fr.
a. Misure sulle linee di base della NFTA (art. 4 lett. a LSIF)	730
b. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera a	10
c. Misure sulle altre tratte (art. 4 lett. b LSIF)	3750
d. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera c	20
e. Misure di compensazione per il traffico regionale (art. 6 LSIF)	300
<b>Totale</b>	<b>4810</b>

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 742.140.2

<sup>3</sup> FF 2023 2061

<sup>4</sup> FF 2009 5015

**Art. 2**

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può in particolare:

- a. adeguare il credito complessivo al rincaro comprovato e all'imposta sul valore aggiunto;
- b. effettuare spostamenti esigui tra i crediti d'impegno.

**Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.